

Delibera n. 16943 del 30-11-1992 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Monte Brione", ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La legge provinciale 14/86 e s.m. distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della LP 28/88 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta fra l'altro adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15.11.1990, il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Monte Brione", ricadente in C.C. di Riva del Garda e parte in C.C. di Arco. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attento esame, lo ha approvato in quanto l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86 e s.m., escludendo però la fascia basale soggetta a coltura agraria, così da ridurre l'estensione a circa la metà.

Il Monte Brione è un rilievo al centro della pianura alluvionale del Sarca. Si sviluppa per una larghezza di

circa 3 km. e raggiunge un'altitudine massima di 376 metri.

E' di notevole interesse naturalistico per la presenza di specie floristiche rare, caratteristiche di una flora di tipo mediterraneo. Abbondante la fauna fossile (piu' di 100 specie catalogate) negli strati sedimentari.

Il Monte Brione e' interessato da secoli da una forte pressione antropica testimoniata, oltreche' dalle colture agrarie, rappresentate soprattutto dall'olivicoltura, dalle infrastrutture militari dell'impero austro-ungarico, dalle discariche abusive e dall'odierna attivita' motoristica.

La flora e' poco conosciuta poiche' l'accesso alla zona, inclusa nel Demanio militare, e' stato interdetto fino a 20-30 anni fa.

Viene segnalata la presenza di *Ruscus aculeatus*, *Cercis siliquastrum*, *Pistacia terebinthus*, specie che a questa latitudine si trovano in rare stazioni. Abbondanti il *Buxus sempervirens* e l'*Erica carnea*. Sono reperibili inoltre *Dictamnus albus*, *Spartium junceum*, *Laurus nobilis*. Ricca anche la flora erbacea tra cui si annoverano circa 500 specie. Fra le piante erbacee di carattere termofilo si segnalano *Ophrys bertoloni*, *Limodorum abortivum*, *Euphorbia nicaensis*, *Vinca major*, *Rubia peregrina*.

Fra le specie di maggiore interesse naturalistico spicca la presenza di *Cypripedium calceolus*, orchidea ormai rara e sporadica, *Orchis simia*, *Iris germanica* (var. *cengialti*), *Centaurea alpina baldensis* (unica segnalazione in Trentino), *Dictamnus albus*, *Ophris arachnites* e *Orchis movio*.

Il patrimonio faunistico e' caratterizzato da mammiferi ubiquitari quali Volpe, Tasso, Martora, Donnola; viene segnalata anche la presenza di rapaci diurni.

L'assetto forestale originario, un tempo caratterizzato da una fitta lecceta, e' stato profondamente modificato dall'attivita' antropica. Attualmente si riscontrano le associazioni tipiche dell'orno-ostrieto assieme alle gia' citate specie mediterranee e , nelle stazioni piu' fresche e fertili, e' presente anche la Roverella. Si e' quindi in presenza di una formazione di transizione tra il querceto sub-mediterraneo a querce caducifoglie e la macchia mediterranea, le cui fasi evolutive sono anch'esse influenzate dall'azione dell'uomo.

In data 6 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.

l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e la

relativa proposta di tutela al Comune di Riva del Garda e Arco, al Comprensorio Alto Garda e Ledro, al Comitato Agricolo Comprensoriale dell'Alto Garda e Ledro al fine di raccogliere i relativi pareri.

Gli enti soprarichiamati, con distinti provvedimenti, avanzavano una serie di osservazioni, mentre il Comitato Agricolo Comprensoriale esprimeva parere negativo.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha ritenuto opportuno di riproporre il biotopo, con la relativa vincolistica, come da progetto inviato per le osservazioni.

Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Monte Brione", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 66 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò è premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni;
- visto il parere favorevole del Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m.;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie ed edificiali in C.C. di Riva del Garda:

2717#, 2718#, 2719#, 3194#, 3653/2, 3656, 3657, 3658/1, 3658/3, 3658/4, 3660, 3661, 3663/1, 3663/2, 3663/3, 3663/4, 3663/5, 3663/6, 3663/7, 3663/8, 3663/9, 3664/1, 3664/2, 3665, 3666/1, 3666/2, 3666/3, 3667, 3668/1, 3668/2, 3669/1, 3669/2, 3669/4, 3669/5, 3669/6, 3670/1*, 3670/2, 3670/3, 3674/1, 3674/2, 3674/3, 3674/4, 3674/5, 3674/6, 3714/1, 3714/2, 3714/3, 3714/4, 3769/1, 3769/2, 3769/3, 3769/4, 3769/5, 3769/6, 3769/7, 3769/8, 3769/9,

3769/11, 3769/12, 3769/15, 3770, 3773/3, 4528/1*, 4528/2,
4528/3, 4528/6, 4623, 4625

in C.C. di Arco:

1084, 1101, 1104, 1107, 1119, 1120/1, 1120/2, 1120/3,
1145/1*, 1166/1, 1166/2, 1168/1, 1168/2, 1169, 1170,
1171/1, 1171/2, 1172, 1173, 1174/1, 1174/2, 1174/3, 1175,
1176, 1177/1, 1177/2, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,
1224/1, 1224/2, 1225/1, 1225/2, 1226/1, 1226/2, 1226/3,
1226/4, 1226/5, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4, 1231*,
1232/1, 1232/2, 1253/1*, 1253/2*, 1254*, 1255*, 1258*,
1260*, 1346/1*, 1346/2*, 4219*

#= particelle edificiali,

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, e'è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino - Alto Adige della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purché compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
- l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio Parchi e Foreste Demaniali. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura e'è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;
- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

- a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";
- b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
- c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari,

- erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
 - attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
 - entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;
 - fatti salvi i diritti dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, il "Progetto per la tutela e la valorizzazione del biotopo" redatto dalla Commissione Scientifica per i biotopi individuerà nel dettaglio le aree di massimo pregio naturalistico il cui attraversamento sarà consentito esclusivamente utilizzando i sentieri all'uopo segnalati;
 - campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
 - realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
 - rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.
4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;
5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione;
6. Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.

Allegato "A": definizione naturalistico-catastale comprensiva di n.ro 3 cartografie.

parte integrante non gestita dal sistema

